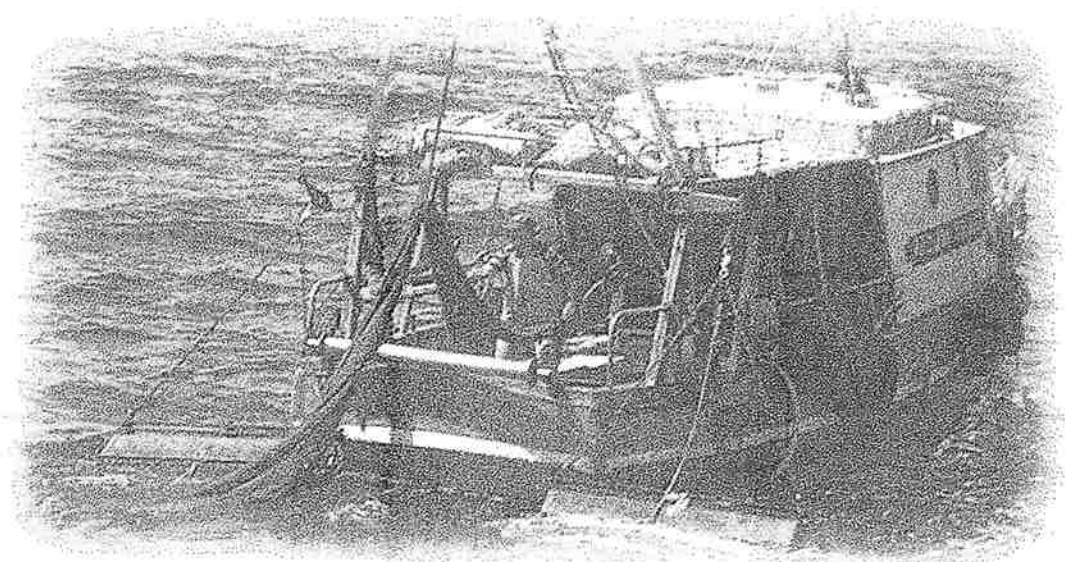


**ES.A.AR.CO. CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE
DI LAVORO PER IL PERSONALE DIPENDENTE
IMBARCATO SU NATANTI DI COOPERATIVE
DI PESCA MARITTIMA**



Testo Ufficiale
Roma, 01 novembre 2014
© PROPRIETA' RISERVATA

Le Organizzazioni stipulanti intendono salvaguardare la piena e completa proprietà del testo contrattuale e ne inibiscono la riproduzione totale o parziale ad enti, organizzazioni, imprese e privati, riservandosi ogni azione a salvaguardia dei loro diritti.

Da "posta-certificata@postacert.it.net" <posta-certificata@postacert.it.net>

A "esaarco@pec.it" <esaarco@pec.it>

Data mercoledì 17 dicembre 2014 - 00:14

CONSEGNA: DEPOSITO ES.A.AR.CO CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI SU NATANTI DI COOPERATIVE DI PESCA MARITTIMA .

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 17/12/2014 alle ore 00:14:34 (+0100) il messaggio
"DEPOSITO ES.A.AR.CO CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI SU NATANTI DI COOPERATIVE DI PESCA MARITTIMA ." proveniente da "esaarco@pec.it"
ed indirizzato a "dgtutelalavoro@mailcert.lavoro.gov.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: opec275.20141217001431.22624.05.1.15@pec.aruba.it

Allegato(i)

postacert.eml (3013 Kb)

dati-cert.xml (1 Kb)

smime.p7s (2 Kb)

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

A "esaarco@pec.it" <esaarco@pec.it>

Data mercoledì 17 dicembre 2014 - 00:11

**CONSEGNA: ES.A.AR.CO CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I
DIPENDENTIDI LAVORO PER I DIPENDENTI SU NATANTI DI COOPERATIVE DI PESCA
MARITTIMA**

-- Ricevuta di avvenuta consegna del messaggio indirizzato a protocollo@postacert.cnel.it "posta certificata" --

Il giorno 17/12/2014 alle ore 00:11:05 (+0100) il messaggio con Oggetto

"ES.A.AR.CO CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTIDI LAVORO PER I
DIPENDENTI SU NATANTI DI COOPERATIVE DI PESCA MARITTIMA" inviato da "esaarco@pec.it"

ed indirizzato a "protocollo@postacert.cnel.it"

è stato correttamente consegnato al destinatario.

Identificativo del messaggio: opec275.20141217001105.22367.07.1.15@pec.aruba.it

Il messaggio originale è incluso in allegato, per aprirlo cliccare sul file "postacert.eml" (nella webmail o in
alcuni client di posta l'allegato potrebbe avere come nome l'oggetto del messaggio originale).

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione

NOTA

La presenza o meno del messaggio originale, come allegato della ricevuta di consegna (file postacert.eml),
dipende dal tipo di ricevuta di consegna che è stato scelto di ricevere, secondo la seguente casistica:

- Ricevuta di consegna completa (Default): il messaggio originale completo è allegato alla ricevuta di consegna.
- Ricevuta di consegna breve: il messaggio originale è allegato alla ricevuta di consegna ma eventuali allegati presenti al suo interno verranno sostituiti con i rispettivi hash.
- Ricevuta di consegna sintetica: il messaggio originale non verrà allegato nella ricevuta di consegna.

Per maggiori dettagli consultare:

<http://kb.aruba.it/KB/a701/ricevuta-di-avvenuta-consegna.aspx?KBSearchID=1358305>

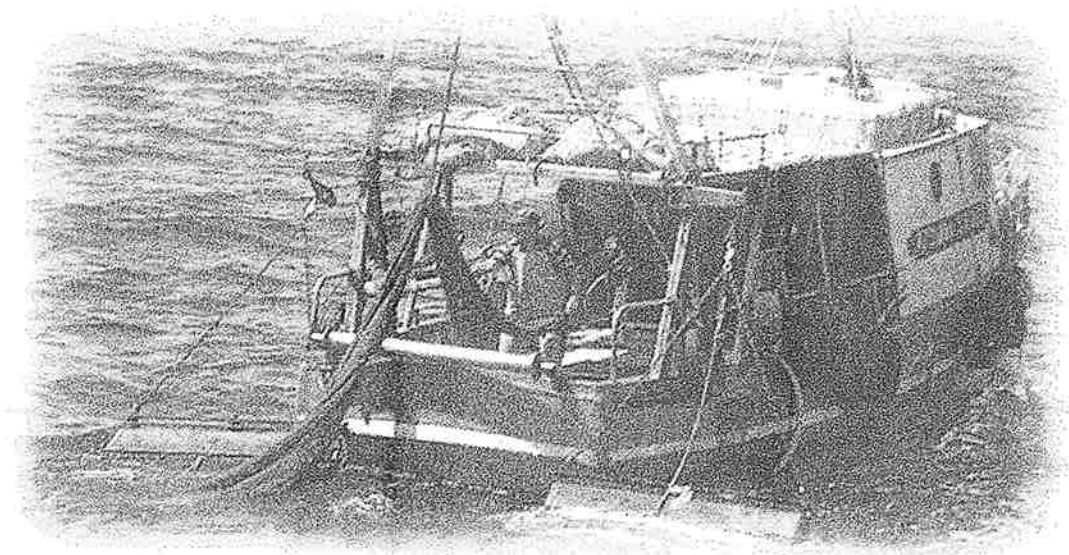
Allegato(i)

daticert.xml (957 bytes)

postacert.eml (1587 Kb)

smime.p7s (2 Kb)

**ES.A.AR.CO. CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE
DI LAVORO PER IL PERSONALE DIPENDENTE
IMBARCATO SU NATANTI DI COOPERATIVE
DI PESCA MARITTIMA**



Testo Ufficiale
Roma, 01 novembre 2014
© PROPRIETA' RISERVATA

Le Organizzazioni stipulanti intendono salvaguardare la piena e completa proprietà del testo contrattuale e ne inibiscono la riproduzione totale o parziale ad enti, organizzazioni, imprese e privati, riservandosi ogni azione a salvaguardia dei loro diritti.

ES.A.AR.CO. CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
per il personale dipendente imbarcato su natanti di cooperative di pesca marittima

Il giorno uno, nel mese di novembre dell'anno duemilaquattordici, in Roma, a seguito delle trattative iniziate in data 18 Luglio 2014 e dei successivi incontri si sono riunite le sotto descritte organizzazioni sindacali:

per parte datoriale:

- Confederazione Esercenti Agricoltura, Artigianato e Commercio in sigla ES.A.AR.CO.
- Confederazione Europea Professionisti e Aziende-Assocostruttori in sigla CEPA-A
- CEPA-A Pesca
- CEPA-A Federcoop
- Sistema Aziende Italia in sigla SAI
- Associazione Liberi Imprenditori in sigla ALIM
- Federazione Europea Riutilizzatori in sigla FER
- ASSO PONTEGGI
- CONFIMPRESA
- Confederazione Italiana delle Unioni delle Piccole e Medie Imprese e Professioni in sigla UNI PMI
- PMI ITALIA INTERNATIONAL

Per parte sindacale:

- Confederazione Italiana di Unione delle Professioni Intellettuali in sigla C.I.U.
- Sindacato Italiano Confederazione Europea del Lavoro in sigla SI-CEL
- C.G.E.L. - F.N.L.P. - Confederazione Generale Europea dei Lavoratori - Federazione Nazionale Lavoratori del comparto della Pesca
- Organismo Nazionale dei Professionisti della Sicurezza in sigla ONAPS

Le sopra descritte Organizzazioni stipulano e riconoscono come valido strumento di governo che regola i rapporti tra la micro, piccola e media impresa ed i lavoratori dipendenti delle aziende che operano nei settori vedi titolo del presente CCNL.
Le Parti, altresì si danno reciprocamente atto che la premessa, il testo contrattuale, gli allegati e gli accordi da esso richiamati costituiscono un unico corpo contrattuale.

AVVERTENZA

Le Parti si danno reciprocamente atto che la titolazione dei singoli articoli risponde soltanto alle esigenze di migliorare la consultazione del testo contrattuale. I titoli, pertanto, non sono esaustivi delle indicazioni dei contenuti dei singoli articoli e quindi, in quanto tali, non costituiscono elemento di interpretazione della norma.

A collection of approximately ten handwritten signatures in black ink, arranged in a loose grid-like pattern. The signatures vary in style, from simple initials to more complex, flowing cursive. Some appear to be initials like 'GZ', 'M', 'G', 'E', while others are more full names or stylized signatures like 'hu', 'Fice', 'Muo', 'M', 'G', 'E'.

Roma, 01 novembre 2014

Tra

Le Parti Sociali Sindacati dei Lavoratori

C.I.U.

Confederazione Italiana di Unione delle Professioni Intellettuali

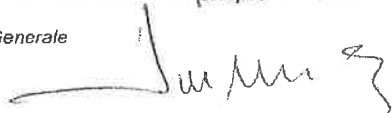
Il Vice Presidente Vicario
Tommaso Di Fazio



SI-CEL.

Sindacato Italiano - Confederazione Europea del Lavoro

Il Segretario Generale
Dario Miccheli



C.G.E.L. F.N.L.P.

Confederazione Generale Europea dei Lavoratori
Federazione Nazionale Lavoratori del comparto della Pesca

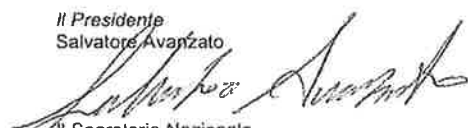
Il Segretario Generale
Salvatore Meli



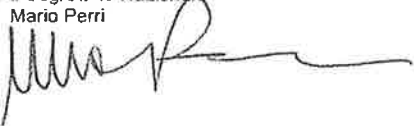
O.N.A.P.S.

Organismo Nazionale dei Professionisti della Sicurezza

Il Presidente
Salvatore Avanzato



Il Segretario Nazionale
Mario Perri



E

le Parti Sociali Datoriali:

C.E.P.A. - A.

Confederazione Europea Professionisti e Aziende - Assocostruttori

Il Presidente Nazionale
Daniele Scalise



Il Vice Presidente Nazionale
Ernesto Bruziches



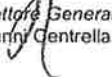
ES.A.AR.CO.

Confederazione Esercenti Agricoltori Artigiani Commercio

Il Presidente Nazionale
Michele Antonio Eramo



Il Direttore Generale
Giovanni Gentrella



CEPA-A Pesca

Alberto Del Vais
Il Presidente Nazionale
Alberto Del Vais

S.A.I.
Sistema Aziende Italia

Daniela Gregorio Scasse
Il Presidente Nazionale
Daniela Gregorio Scasse

A.L.I.M.
Associazione Liberi Imprenditori

Giovanni Giannini
Il Presidente Nazionale
Giovanni Giannini

CEPA-A FEDERCOOP

Francesco Murmura
Il Presidente Nazionale
Francesco Murmura

CONFIMPRESA

Diego Giovinazzo
Il Presidente Nazionale
Diego Giovinazzo

ASSO PONTEGGI

Alessandro Locatelli
Il Presidente Nazionale
Alessandro Locatelli

UNI PMI

Armando Tomeo
Il Presidente Nazionale
Armando Tomeo

PMI ITALIA INTERNATIONAL

Tommaso Cerciello
Il Presidente Nazionale
Tommaso Cerciello

F.E.R.
Federazione Europea Riutilizzatori

Gabriele Cotti
Il Presidente Nazionale
Gabriele Cotti

PROTOCOLLO DI INTESA

ES.A.AR.CO. CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO

per il personale dipendente imbarcato su natanti di cooperative di pesca marittima

in vigore dal 01 novembre 2014 fino al 31 dicembre 2015

Si sottoscrive il presente protocollo di intesa per la sottoscrizione del CCNL per il personale dipendente imbarcato su natanti di cooperative di pesca marittima

Tra

per parte datoriale:

- Confederazione Esercenti Agricoltura, Artigianato e Commercio in sigla ES.A.AR.CO.
- Confederazione Europea Professionisti e Aziende-Assocostruttori in sigla CEPA-A
- CEPA-A Pesca
- CEPA-A Federcoop
- Sistema Aziende Italia in sigla SAI
- Associazione Liberi Imprenditori in sigla ALIM
- Federazione Europea Riutilizzatori in sigla FER
- ASSO PONTEGGI
- CONFIMPRESA
- Confederazione Italiana delle Unioni delle Piccole e Medie Imprese e Professioni in sigla UNI PMI
- PMI ITALIA INTERNATIONAL

Per parte sindacale:

- Confederazione Italiana di Unione delle Professioni Intellettuali in sigla C.I.U.
- Sindacato Italiano Confederazione Europea del Lavoro in sigla SI-CEL
- C.G.E.L. - F.N.L.P. - Confederazione Generale Europea dei Lavoratori - Federazione Nazionale Lavoratori del comparto della Pesca
- Organismo Nazionale dei Professionisti della Sicurezza in sigla ONAPS

Art. 1 - Parte economica

Le Parti Sociali di cui sopra per il presente CCNL hanno convenuto che la parte economica è stabilita nella seguente tabella:

Tabella 1
Segmento di operatività

1. Costiera locale

	Parametro	Importo fisso mensile	Valore 13° - 14° mensile	Valore ferie mensile	Min. monetario garantito mensile senza t.l.r.
Com.te motorista capopesca	118	824,64	186,61	108,85	1.120,1
Marinaio polivalente	105	733,79	171,47	100,02	1.005,28
Marinaio	102	712,63	167,97	97,98	978,78
Giovanotto	101	705,84	166,81	97,3	969,95
Mozzo	100	698,85	165,64	96,62	961,12

	Parametro	Importo fisso mensile	Min. monetario garantito mensile con t.l.r.	Valore conv.le ai fini INPS	Valore importo mensile ai fini INPS	Valore del t.l.r. mensile
Com.te motorista capopesca	118	824,64	1.216,9	295	1.415,1	96,7
Marinaio polivalente	105	733,79	1.094,22	295	1.300,28	88,9
Marinaio	102	712,63	1.065,91	295	1.273,76	87,1
Giovanotto	101	705,84	1.056,47	295	1.264,95	86,5
Mozzo	100	698,85	1.047,03	295	1.256,12	85,9

Tabella 2
Segmento di operatività

2. Costiera ravvicinata

	Par ametro	Importo fisso mensile	Valore 13° - 14° mensile	Valore ferie mensile	Min. garantito senza t.f.r.	monetario mensile
Com.le motorista capopesca	132	922,4 8	202, 91	118, 37		1.243,76
Marinaio polivalente	120	838,6 2	188, 94	110, 21		1.137,77
Marinaio	115	803,8 8	183, 11	106, 82		1.093,61
Giovanotto	103	719,8 2	169, 14	98,6 8		987,61
Mozzo	100	698,8 5	165, 64	96,6 2		961,12
	Par ametro	Importo fisso mensile	Min. monetario garantito mensile con t.f.r.	Valore conv.le ai fini INPS	Valore importo mensile ai fini INPS	Val ore del t.f.r. me nsile
Com.le motorista capopesca	132	92 2,48	1.349,0 1	29 5	1.538,7 6	105 ,25
Marinaio polivalente	120	83 8,62	1.235,7 7	29 5	1.432,7 7	9 8
Marinaio	115	80 3,68	1.188,5 9	29 5	1.388,6 1	94, 98
Giovanotto	103	71 9,82	1.075,3 4	29 5	1.282,6 1	87, 73
Mozzo	100	69 8,85	1.047,0 3	29 5	1.256,1 2	85, 92

Tabella 3
Segmento di operatività

3. Mediterranea o d'altura

	Para metro	Importo fisso mensile	Valore 13° - 14° mensile	Valore ferie mensile	Min. monetario garantito mensile senza t.f.r.	
Com.le motorista capopesca	146	1. 020,32	219,22	127, 88	1.367,42	
Marinaio polivalente	134	936, 46	205,24	119, 73	1.261,43	
Marinaio	129	901, 52	199,42	116, 33	1.217,26	
Giovanotto	107	747, 77	173,79	101, 38	1.022,94	
Mozzo	104	726, 8	170,3	99,3 4	996,45	
	Para metro	Importo fisso mensile	Min. monetario garantito mensile con t.f.r.	Valore conv.le ai fini INPS	Valore importo mensile ai fini INPS	Valore del t.f.r. mensile
Com.le motorista capopesca	146	1.020, 32	1.481,13	29 5	1.662, 42	113, 71
Marinaio polivalente	134	936,46	1.367,89	29 5	1.556, 43	106, 46
Marinaio	129	901,52	1.320,7	29 5	1.512, 26	103, 44
Giovanotto	107	747,77	1.113,09	29 5	1.317, 94	90, 15
Mozzo	104	726, 8	1.084,78	29 5	1.291, 45	88, 33

Art. 2 – Ente bilaterale

Le Parti Sociali di cui sopra concordano ed accettano di adottare per il presente CCNL l'Ente Bilaterale del macro settore Edilizia denominato EFEI costituito da una o più Parti Sociali firmatarie del presente accordo e relativo CCNL.

Art. 3 – Fondo interprofessionale

Le Parti Sociali di cui sopra concordano ed accettano di adottare per il presente CCNL il Fondo Interprofessionale denominato INFOCUS per tutto quello che prevede la normativa vigente.

Art. 4 – Previdenza sanitaria integrativa

Le Parti Sociali di cui sopra convengono di contattare le più importanti società di mutua assistenza al fine di erogare un servizio realmente funzionale e al passo con i tempi a disposizione dei propri associati. Nella

Art. 4 – Previdenza sanitaria integrativa

Le Parti Sociali di cui sopra convengono di contattare le più importanti società di mutua assistenza al fine di erogare un servizio realmente funzionale e al passo con i tempi a disposizione dei propri associati. Nella successiva stesura del CCNL verrà indicata la società con cui sarà stipulata adeguata convenzione.

Art. 5 – Fondo pensione integrativa

Le Parti di cui sopra convengono di adottare il costituendo Fondo pensione integrativa denominato FONDO DIGNITA'.

In riferimento alla parte normativa del presente CCNL si dà atto che le Parti Sociali si danno il termine di mesi 6 (sei) per la chiusura del CCNL.

Letto, approvato e sottoscritto

Roma 01 novembre 2014

A collection of approximately 15 handwritten signatures in black ink, arranged in a loose, non-linear pattern. The signatures vary in style, from simple initials to more elaborate cursive names. They are located in the lower half of the page, below the main text of the agreement.

PESCA MARITTIMA - Imprese cooperative - Personale imbarcato

ES A.A.R.CO. CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO

per il personale dipendente imbarcato su natanti
di cooperative di pesca marittima

1 NOVEMBRE 2014

(Decorrenza: dal 1 NOVEMBRE 2014 – al 31 DICEMBRE 2015)

Parti stipulanti

Per parte datoriale:

- Confederazione Esercenti Agricoltura, Artigianato e Commercio in sigla ES A.A.R.CO.
- Confederazione Europea Professionisti e Aziende-Assocostruttori in sigla CEPA-A
- CEPA-A Pesca
- CEPA-A Federcoop
- Sistema Azienda Italia in sigla SAI
- Associazione Liberi Imprenditori in sigla ALIM
- Federazione Europea Riutilizzatori in sigla FER
- ASSO PONTGGI
- CONFIMPRESA
- Confederazione Italiana delle Unioni delle Piccole e Medie Imprese e Professioni in sigla UNI PMI
- PMI ITALIA INTERNATIONAL

Per parte sindacale:

- Confederazione Italiana di Unione delle Professioni Intellettuali in sigla C.I.U.
- Sindacato Italiano Confederazione Europea del Lavoro in sigla SI-CEL
- C.G.E.L. - F.N.L.P. - Confederazione Generale Europea dei Lavoratori - Federazione Nazionale Lavoratori del comparto della Pesca
- Organismo Nazionale dei Professionisti della Sicurezza in sigla ONAPS

Testo del c.c.n.l.

Norma di condizionalità

- a) Anche ai sensi di quanto previsto dal comma 7 dell'art. 6 del decreto legislativo n. 154/2004, Le Parti Sociali sottoscriventi il presente CCNL, si danno reciprocamente atto che, al fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali e previdenziali e della concessione di contributi nazionali e regionali, le cooperative di pesca sono tenute ad applicare il presente contratto collettivo nazionale di lavoro, le leggi sociali e quelle riguardanti la sicurezza sul lavoro.
- b) La norma di cui al punto b) esplicherà i suoi effetti a partire dal 1° aprile 2011.

Art. 1

(Unità del contratto)

Le Organizzazioni stipulanti il presente patto reciprocamente si impegnano a ritenere il presente contratto collettivo come l'unica ed esclusiva fonte contrattuale della disciplina dei rapporti di lavoro ai sensi di quanto previsto all'art. 5.

Qualora altre Organizzazioni siano interessate a regolare i rapporti di lavoro dei propri lavoratori e soci uniformandosi alla disciplina stabilita dal presente contratto, esse lo potranno recepire nella sua interezza, impegnandosi alla piena e completa applicazione, presso i loro associati, dei contenuti normativi ed economici definiti dal contratto medesimo.

Le stesse sottoscritte Organizzazioni dichiarano, altresì, ad ogni effetto, di astenersi dall'eventuale stipulazione in sede separata di patti o accordi diretti ed indiretti con soggetti estranei alla presente convenzione, ed escludono, inoltre, che l'eventuale adesione al contratto collettivo possa comportare anche poteri in ordine alla stipulazione di eventuali successivi accordi modificativi o integrativi o rinnovativi della disciplina, definita nella propria interezza, nella stipula del presente contratto collettivo.

Art. 2

(Premessa)

Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro assume come proprio lo spirito del Protocollo d'intesa del 01 novembre 2014 allegato al presente contratto, in materia di armonizzazione contrattuale e della normativa previdenziale nel settore cooperativo della pesca marittima al fine di poter assicurare minimi retributivi garantiti a favore di tutti gli addetti del settore, tenendo conto delle esigenze e peculiarità del comparto, attraverso un percorso che garantisca da una parte certezza normativa e retributiva a tutti i lavoratori della filiera, compresi i soci di cooperative della piccola pesca e, dall'altra, la sostenibilità economica di tale cambiamento da parte delle cooperative del comparto.

A tal fine le parti concordano di regolare l'assetto della contrattazione collettiva nazionale e di secondo livello secondo i termini e le procedure specificatamente indicati dal presente contratto.

Le parti, inoltre, si impegnano ad intervenire affinché a tutti i livelli le relazioni sindacali si sviluppino secondo le regole individuate e riportate di seguito nell'articolo contrattuale.

Ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità delle imprese e dei lavoratori, le parti concordano di proseguire il sistema di informazioni sulle materie e secondo i criteri stabiliti nell'apposito articolo "Relazioni sindacali".

Inoltre, le parti firmatarie del presente contratto concordano, sempre nelle rispettive autonomie, di sviluppare opzioni ed indirizzi comuni da indicare in occasioni di scelte d'intervento quali, ad esempio il programma triennale della pesca, la sicurezza e la prevenzione degli infortuni (DD.Lgs. n. 27/1999, n. 272/1999, n. 298/1999, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.).

Le parti concordano altresì di attivare ogni utile confronto al fine di trovare le opportune ed idonee soluzioni ai problemi di più immediata rilevanza per il settore quali, ad esempio, lo sviluppo dell'occupazione, le agevolazioni per il lavoro giovanile, la formazione professionale, la fiscalizzazione, la previdenza integrativa, gli ammortizzatori sociali, ecc.

Più in generale, le parti si impegnano ad un lavoro congiunto, anche attraverso gli opportuni strumenti contrattuali previsti al fine di contribuire a realizzare una gestione del settore che consenta la tutela delle risorse, del lavoro e delle imprese, anche attraverso l'introduzione di elementi innovativi finalizzati alla crescita generale del comparto.

In tale situazione, le parti considerano come fondamentali i principi definibili "di condotta" quali, ad esempio:

- attuazione di una pesca responsabile, necessaria a tramandare un ambiente marino integro alle generazioni future;
- valorizzazione del risultato della pesca, perseguendo l'incremento della qualità, la ricerca della tracciabilità e - in definitiva - la sicurezza alimentare dei consumatori;
- garanzia di un reddito adeguato ai lavoratori ed alle imprese del settore.

Per realizzare quanto sopra è necessaria una comune volontà delle parti che abbia una forte iniziativa di carattere politico, anche nei confronti dell'Unione europea, affinché si passi dalla politica dei divieti, delle limitazioni, della riduzione della base produttiva ad un'efficace azione di tutela e valorizzazione del Mediterraneo, promuovendo investimenti finalizzati all'attuazione di comuni programmi per lo sviluppo sostenibile dell'economia ittica e dell'occupazione nel settore.

Le parti datoriali cooperative daranno inoltre opportuna ed adeguata informazione alle Organizzazioni sindacali, firmatarie del presente contratto sui predetti temi in ordine a realtà operative interessanti tipi di pesca in aree regionali o interregionali.

Le parti si impegnano a promuovere e garantire l'applicazione del contratto in tutto il territorio nazionale, ricorrendo, se necessario, a tutte le sedi ufficiali competenti in tal senso.

Le parti si impegnano altresì ad intensificare la collaborazione con tutte le componenti del settore per la soluzione dei problemi di interesse della categoria.

La firma del presente contratto costituisce, pertanto, un significativo momento di una più ampia intesa con la quale le parti assumono l'impegno di concorrere, con spirito unitario, alla definizione di una valida politica di settore, incentrata sulla costruzione di un sistema ittico adeguato ai tempi, componente essenziale, sul piano nazionale, di quello alimentare.

Art. 3

(Relazioni sindacali)

Art. 3
(Relazioni sindacali)

Al fine di promuovere una sempre più efficace e proficua gestione dei rapporti tra il movimento cooperativo e le Organizzazioni sindacali, le parti convengono di stabilire procedura di relazioni sindacali basate su un adeguato sistema di reciproca informazione e consultazione.

Fermo restando le rispettive autonomie e responsabilità le parti intendono, nell'ambito di quanto sopra espresso, sperimentare e sviluppare un sistema di confronto-consultazione sulle strategie settoriali nonché sulle politiche d'impresa, al fine di favorire l'implementazione di un modello di relazioni sindacali all'altezza dei problemi posti dalla trasformazione ed innovazione tecnologica-organizzativa e, più in generale, dagli indirizzi della politica comune della pesca.

In particolare, le Associazioni cooperative stipulanti si impegnano a fornire alle Organizzazioni sindacali informazioni preventive sui programmi e sugli investimenti, ivi compresi quelli riguardanti l'innovazione tecnologica e/o organizzativa del sistema delle imprese cooperative, sull'andamento quantitativo e qualitativo dell'occupazione, sulle modifiche dell'organizzazione del lavoro, sulle misure per la tutela della salute e per la salvaguardia dell'ambiente.

In questo ambito, e nei termini più generali, l'informazione riguarderà anche gli impegni relativi ai contratti di filiera, laddove intervengano costituzioni di nuove aziende, concentrazioni, fusioni, processi di sviluppo, ristrutturazioni, con particolare riferimento a programmi che comportano nuovi insediamenti e processi di mobilità dei lavoratori.

Le informazioni suddette saranno fornite con la necessaria tempestività, ai fini dell'utilità del confronto stesso.

Tali informazioni saranno comunque fornite periodicamente ed almeno una volta all'anno entro il 31 dicembre, a livello nazionale nelle dimensioni di comparto o di grandi settori, a livello regionale o subregionale per gli aspetti riguardanti tale dimensione territoriale.

Art. 4
(Decorezza e durata - Procedure di rinnovo del c.c.n.l.)

Il presente contratto ha efficacia dal 1 novembre 2014 al 31 dicembre 2015

Esso sarà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non venga disdetto da una delle parti stipulanti, con lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, almeno sei mesi prima della scadenza del contratto stesso.

La piattaforma contrattuale per il rinnovo del presente contratto sarà presentata in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative quattro mesi prima della sua scadenza.

La parte datoriale che ha ricevuto le proposte per il rinnovo dovrà dare riscontro entro venti giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse.

Durante i quattro mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del contratto, e comunque per un periodo complessivo pari a cinque mesi dalla presentazione delle proposte di rinnovo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali, né procederanno ad azioni dirette.

In caso di ritardo al rinnovo del presente contratto, per ogni mese intercorrente tra la scadenza del precedente contratto e la sottoscrizione del nuovo contratto, le aziende erogheranno ai lavoratori, in forza alla data del rinnovo, un importo economico convenuto tra le parti.

Art. 5
(Applicazione del contratto)

Il presente contratto di lavoro si applica:

- 1) ai lavoratori dipendenti imbarcati da cooperative di pesca;
- 2) al personale imbarcato su natanti assicurati ai sensi della legge n. 250/1958 armati da soci di cooperative di pesca.

A tal fine l'attività di pesca professionale viene suddivisa in due comparti:

- I) pesca professionale esercitata con natanti di stazza lorda superiore a 10 tonnellate;
- II) pesca professionale esercitata con natanti di stazza lorda pari o inferiore a 10 tonnellate.

Ai fini del presente contratto l'attività di pesca di cui al comparto II viene suddivisa in categorie omogenee per redditività, sulla base del sistema di pesca e della lunghezza fuori tutto della nave, come segue:

- A) strascico, volante e draga idraulica;
- B) altri sistemi di pesca esercitati con l'utilizzo di navi aventi lunghezza fuori tutto (lft), come risultante dalla licenza di pesca rilasciata dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, superiore a 12 metri;
- C) altri sistemi di pesca esercitati con l'utilizzo di navi aventi lunghezza fuori tutto (lft), come risultante dalla licenza di pesca rilasciata dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, pari o inferiore ai 12 metri e pesca professionale in acque interne e lagunari.

Ai fini del presente contratto, sono definite le seguenti attività di pesca:

- pesca costiera locale entro le sei miglia e pesca in acque interne e lagunari; - pesca costiera ravvicinata entro le 20 miglia;
- pesca mediterranea o d'allure oltre le 20 miglia.

Art. 6
(Applicazione graduale del MMG per i soci lavoratori)

L'applicazione dei minimi monetari garantiti avviene con gradualità in modo da consentire alle imprese di realizzare le condizioni economiche ed organizzative necessarie.

Tale gradualità è così individuata:

- categoria A: adozione del 100% del minimo monetario garantito alla data di entrata in vigore del presente contratto;
- categoria B: adozione di un minimo monetario garantito medio tra il vigente salario convenzionale di cui alla legge n. 250/1958 e il minimo monetario garantito della categoria A "strascico, volante e draga idraulica" alla data di entrata in vigore del presente contratto; adozione del minimo monetario garantito pari a quello previsto per la categoria A entro il primo biennio di applicazione del presente contratto (100%) con una gradualità pari ad 1/3 (un terzo) il primo anno di 2/3 (due terzi) il secondo anno;
- categoria C: adozione, alla data di entrata in vigore del presente contratto, del minimo monetario garantito pari al salario convenzionale ai fini della legge n. 250/1958. Le parti, inoltre concordano che il minimo monetario garantito della categoria C sarà equiparato a quello previsto per la categoria B entro la fine del primo di applicazione del presente contratto con una gradualità di 1/3 (un terzo) all'anno, ed a quello previsto per la categoria A, entro cinque anni dalla firma del presente contratto.

Art. 7
(Tipi di contratto d'imbarco)

Il contratto di lavoro è, di norma, a tempo indeterminato ma è data facoltà di stipulare anche convenzioni per una sola campagna di pesca o per un particolare tipo di pesca.

Le parti concordano sulla possibilità di ricercare a livello nazionale, su richiesta delle Organizzazioni sindacali, altri tipi di convenzione a tempo determinato per raccogliere eventuali esigenze collegabili alle stagionalità di specifici ed identificati ambienti territoriali.

Gli avvicendamenti sono effettuati direttamente dall'armatore nel rispetto delle norme di carattere generale.

La convenzione di imbarco, da stipularsi davanti all'autorità marittima o consolare, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, è redatta in conformità al modello allegato al presente contratto.

Copia delle convenzioni d'imbarco devono essere depositate, a cura degli armatori, presso la autorità marittime competenti: Capitanerie di porto e/o autorità marittime preposte, a disposizione delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto e/o di enti ed istituti da esse costituiti.

Art. 8
(Tabella di armamento per la sicurezza della vita umana in mare e per l'esercizio dell'attività di pesca)

Le tabelle minime di armamento della pesca, predisposte dall'armatore sono adottate dall'autorità marittima a conclusione della procedura di consultazione in ambito locale con le parti sociali interessate (rappresentanti dell'armatore e rappresentanti dei lavoratori marittimi), tenendo conto delle norme sulla sicurezza della navigazione, del tipo di pesca, delle quantità/qualità del pescato e delle zone ove si esercita con carattere di prevalenza la pesca medesima ai sensi dell'art. 317 cod. nav. e dell'art. 426 relativo al regolamento attuativo.

Note a verbale

Eventuali controversie a livello locale, se non risolte, su richiesta di una delle parti, sono demandate in sede nazionale al tavolo congiunto di cui al successivo art. 54 al fine di trovare le opportune ed idonee soluzioni del caso.

Art. 9

(Sicurezza sul lavoro)

Fermo restando il reciproco impegno delle parti affinché la materia della sicurezza sul lavoro a bordo delle navi da pesca trovi, all'interno dello specifico decreto amministrativo di attuazione previsto dall'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche una ridefinizione maggiormente coerente con le peculiarità delle attività marittime, gli armatori provvedono alla nomina dei membri e del responsabile del Servizio di prevenzione e protezione individuandoli tra il personale di bordo ovvero, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 12, comma 5, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, nell'ambito del personale appartenente alla struttura armatoriale di terra.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 16, decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, i lavoratori marittimi eleggono il proprio Rappresentante della sicurezza al loro interno, qualora imbarcati su navi da pesca nuove ed esistenti di lunghezza superiore a 24 metri e con equipaggio con più di sei unità di armamento.

In caso di navi da pesca nuove ed esistenti di lunghezza inferiore a 24 metri o con equipaggio fino a sei unità di armamento, il Rappresentante della sicurezza di manovra sarà eletto tra il personale di bordo o nell'ambito del personale della struttura territoriale.

I Rappresentanti della sicurezza restano in carica tre anni e devono comunicare al datore di lavoro con 48 ore di anticipo l'utilizzo del tempo di lavoro retribuito dedicato specificatamente allo svolgimento delle proprie funzioni che non può essere superiore alle 32 ore annue.

Per quanto concerne gli obblighi di armatore, comandante e lavoratori si rinvia agli artt. 6, 7 e 8 del decreto legislativo n. 271/1999.

In particolare, gli armatori assolvono ai loro obblighi di informazione e formazione dei lavoratori marittimi e dei Rappresentanti in materia di sicurezza e salute avvalendosi in via preferenziale degli Enti bilaterali previsti dal presente contratto.

Le parti concordano di incontrarsi alla luce delle modifiche di legge che dovessero nel frattempo intervenire in attuazione del decreto di coordinamento previsto dal decreto legislativo n. 81/2008, al fine di darne applicazione alla pesca marittima.

Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si rinvia alle norme vigenti, con particolare riferimento ai decreti legislativi nn. 271/1999, 272/1999, 298/1999 e 81/2008 e s.m.i..

Art. 10

(Politiche attive del lavoro)

Le parti concordano sulla necessità di perseguire l'inserimento, anche nel settore della pesca marittima, degli strumenti consentiti dall'ordinamento per la promozione delle "politiche attive del lavoro", allo scopo di modernizzare l'occupazione e renderla fruibile per tutti coloro che vorrebbero avvicinarsi al settore.

Nel contesto più generale della modifica dell'art. 318 del codice della navigazione, le parti contraenti prevedono percorsi formativi specifici per lavoratori provenienti da Paesi terzi.

In altre parole, si attiveranno azioni sia a favore delle politiche dell'occupazione, finalizzate ad incrementare la domanda di lavoro, che delle politiche per l'occupabilità, rivolte all'aumento delle capacità di inserimento sociale degli individui.

In particolare, per individuare le opportunità necessarie al rilancio del settore (contratti di apprendistato, stage formativi, ecc.), si rende necessario utilizzare gli strumenti già previsti (decreto legislativo n. 154/2004) e prevedere ulteriori misure, attraverso il tavolo congiunto di cui all'art. 56.

Art. 11

(Formazione permanente e continua)

In virtù del ruolo fondamentale che la formazione riveste come investimento strategico per il miglioramento della qualità e della sicurezza del lavoro, dei prodotti e dei processi produttivi, nonché per la crescita individuale e collettiva dei lavoratori, le parti si impegnano a rispettare il diritto dei lavoratori a "perseguire i percorsi di formazione per tutto l'arco della vita, per accrescere conoscenze e competenze professionali" (cfr. art. 6, legge n. 52/2000) e a promuovere e sostenere percorsi e programmi di formazione continua e permanente, sia per i lavoratori a tempo determinato che a tempo indeterminato, in base a progetti bilaterali presentati a livello aziendale, di filiera, di settore, secondo le modalità previste dalle normative vigenti.

Le parti, ai fini della formazione permanente e continua, riconoscono in FONDO INFOCUS lo strumento a tal fine istituito.

Art. 12

(Congedi parentali e permessi brevi)

I lavoratori possono usufruire dei congedi parentali (legge n. 53/2000), e di permessi brevi, tramite richiesta, rispettivamente, all'armatore ed al comandante. Tali congedi e permessi brevi sono armonizzati con le esigenze generali del codice della navigazione e compatibilmente con la sicurezza del lavoro e della navigazione.

Le assenze a bordo sono giustificate dal comandante al momento del controllo da parte delle autorità, senza ulteriori formalità.

Ai fini della registrazione degli eventi anzidetti, viene istituito, e tenuto a bordo, un apposito registro vidimato dall'autorità marittima.

I periodi di aspettativa (legge n. 53/2000) sopra individuali non sono retribuiti e non devono comportare alcun onere per l'azienda, incluso il trattamento di fine rapporto.

Le assenze per permessi brevi non interrompano il trimestre solare intero.

Art. 13

(Infrazioni disciplinari e sanzioni)

Nei confronti del marittimo che si rende responsabile di infrazioni ai propri doveri di servizio, possono essere adottati provvedimenti disciplinari in relazione alla loro gravità ed in base alle disposizioni di legge vigenti.

I provvedimenti disciplinari adottati dal comandante devono essere annotati sul giornale di bordo e comunicati agli interessati, che hanno facoltà di reclamo all'armatore oltreché all'autorità preposta, anche tramite l'Organizzazione sindacale.

Art. 14

(Reclami dei marittimi)

Gli eventuali reclami dei marittimi sull'applicazione normativa ed economica del presente contratto debbono essere presentati, di regola, al loro insorgere, direttamente o tramite la rappresentanza sindacale, al comandante che li prende in considerazione comunicando l'esito del reclamo all'armatore, salvo quanto previsto dal successivo art. 43.

Art. 15

(Riposo settimanale)

Il riposo non può essere inferiore alle 48 ore settimanali e coincide prevalentemente con le giornate di sabato e domenica, e deve essere legato al fermo dell'attività di pesca e dell'imbarcazione.

Per particolari esigenze e tipi di pesca, e qualora nel corso della settimana cause di forza maggiore (condizioni meteo-marine avverse, avarie, ecc.) non consentano l'esercizio dell'attività di pesca per almeno 48 ore consecutive, vengono concordati tra le parti, a livello territoriale, i possibili recuperi e una diversa fruizione del riposo settimanale previsto per il sabato e la domenica, anche al fine di recuperare l'efficienza complessiva dell'operatività aziendale.

Per le unità da pesca che intendono esercitare l'attività di pescaturismo si applica la disciplina di cui ai commi precedenti; una diversa determinazione del periodo di riposo settimanale è demandata alla contrattazione integrativa.

Art. 16

(Riposo giornaliero)

Nel settore della pesca, per la natura specifica della attività (aleatorietà della cattura, sistemazione del pescato e dell'attrezzatura, ecc.), l'orario di lavoro è regolato in funzione delle esigenze specifiche del momento contingente di pesca.

Tuttavia, tenuto conto del controllo da parte o della necessità del personale, deve essere previsto un riposo giornaliero per il quale si rinvia alla norma di legge.

Art. 17

(Orario di lavoro a terra)

Se l'equipaggio viene chiamato a prestare la sua opera a terra, durante i lavori in cantiere l'orario normale di lavoro è di 8 ore giornaliere con l'interruzione di 1 ora per la consumazione dei pasti.

Se la durata dei lavori è inferiore a 8 giorni, tutto l'equipaggio resta imbarcato a tutti gli effetti.

In caso di durata dei lavori superiore ad 8 giorni, rimane a discrezione dell'impresa la valutazione se procedano o meno allo sbarco.

Se i lavori sono eseguiti in un cantiere con la partecipazione di maestranze del cantiere stesso, ai pescatori che partecipano ai lavori viene corrisposto lo stesso trattamento economico delle maestranze del cantiere stesso, qualora sia più favorevole rispetto ai minimi garantiti dal presente contratto con l'equiparazione alle seguenti qualifiche:

- capitano o motorista;
- operaio specializzato;
- marinaio: operaio qualificato;
- mozzo: manovale.

Se i lavori sono effettuati in banchina e dai soli membri dell'equipaggio, il compenso per ogni giorno di lavoro non può essere inferiore a quanto previsto sopra. Il periodo di lavoro in cantiere o in banchina non deve essere conteggiato ai fini della determinazione della parte. I pasti, durante la permanenza dei lavori, vengono assicurati dall'armatore a proprio carico.

Art. 18

(Lavori per la manutenzione e pulizia della nave)

Oltre i necessari servizi di navigazione e di porto, l'equipaggio deve eseguire tutti i lavori usuali di pulizia e manutenzione della nave che vengono ordinati durante l'orario di lavoro.

Art. 19

(Lavori inerenti la pulizia degli alloggi)

L'equipaggio, fuori dal normale orario di lavoro, deve mantenere il proprio alloggio nella massima pulizia. Deve altresì mantenere ed utilizzare con la massima cura i DPI (dispositivi di protezione individuale) nonché ogni dotazione necessaria e/o utile ai fini della sicurezza statica (sicurezza della vita in mare) ovvero dinamica (sicurezza sul lavoro) e la pubblicazioni ricevute.

Art. 20

(Servizi merci e provviste)

Per i marittimi con contratto a compartecipazione, l'imbarco, lo sbarco, lo stivaggio delle provviste, degli imballaggi, delle attrezzature da pesca, ecc., sono normalmente effettuati dagli stessi.

Art. 21

(Retribuzioni)

L'equipaggio viene retribuito alla "parte" - percentuale sulla produzione - salvaguardata da un minimo monetario garantito (MMG) di cui alle tabelle allegate. La parte è comprensiva di tutti gli istituti retributivi e normalivi, previsti e regolati dal presente contratto.

Qualora la "parte", calcolata nell'arco del trimestre solare interno (1° gennaio/31 marzo; 1° aprile/30 giugno; 1° luglio/30 settembre; 1° ottobre/31 dicembre, ovvero il giorno successivo se festivo), nella campagna di pesca ovvero per tipo particolare di pesca non comporti per il pescatore un importo mensile uguale o superiore al minimo monetario garantito, l'armatore provvede a corrispondere ad ogni singolo membro dell'equipaggio la differenza tra la somma derivata dalle ripartizioni e quella stabilita nella relativa tabella del minimo monetario garantito applicabile.

La "parte" attribuita, determinata con i criteri previsti nei commi che seguono, deve essere corrisposta, con carattere di generalità dopo la fine del mese, adeguando, se inferiore, in ogni caso la "parte" stessa al 70% dell'importo previsto per la qualifica e per la definizione delle attività di pesca indicate nella tabella del MMG, a titolo di anticipazione sul ragguglio trimestrale.

L'erogazione di anticipi sulla "parte" dovuta ai marittimi imbarcati può essere richiesta sino al massimo del valore percentuale del MMG prima richiamato. Qualsiasi pagamento al marittimo deve essere effettuato entro i dieci giorni successivi al periodo di riferimento (mese, ovvero termine della campagna di pesca), utilizzando l'apposito prospetto di paga conforme alla previsione di legge (legge 5 gennaio 1953, n. 4).

Se il marittimo sbarca per cause di forza maggiore (disarmo, infortuni, malattia, ecc.) la parte deve essere raggugliata con il MMG per il periodo d'imbarco effettivo.

Per produzione si intende:

- prodotti ittici catturati e commercializzati;
- eventuale recupero di materiali galleggianti o sul fondo marino;
- eventuali premi d'assicurazione derivanti dal salvataggio d'altri natanti;
- eventuali proventi da attività connesse come definite all'art. 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, come novellato dalla legge n. 154/2004. Dalle somme ricavate vengono detratte le seguenti spese:
- il consumo effettivo del gasolio, dei lubrificanti (olio e grasso) e dei gas frigoriferi;
- il vitto consumato a bordo;
- il ghiaccio e le spese vive per la produzione dello stesso a bordo (escluse le spese per le attrezzature) e la carta, necessari per la conservazione del prodotto (esclusa la manutenzione del frigorifero);
- le cassette, gli imballaggi a perdura, le esche;
- lo sbarco, il trasporto e la vendita del pescato (compresi diritti di mercato);
- eventuale pagamento del permesso di pesca in acque d'altri Paesi, ripartendo tale spesa in ratei mensili per la durata della concessione;
- contributo per l'assistenza contrattuale di cui al successivo art. 46 a favore delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto

Il monte produttivo, al netto delle spese di cui al precedente capoverso, è ripartito in ragione del 50% tra armatore ed equipaggio.

In caso di usi e consuetudini locali è necessario il loro rispetto laddove il trattamento economico, in funzione dell'osservanza di particolari istituti locali, sia più vantaggioso.

Tutti gli usi e le consuetudini locali debbono essere specificati nelle singole convenzioni d'imbarco.

Essi debbono altresì essere notificati alle parti stipulanti entro sei mesi dalla data di rinnovo tramite invio alle parti datoriali.

Qualora condizioni oggettive lo consentano, l'equipaggio può essere retribuito mensilmente con il minimo monetario garantito ed un premio di produzione di cui all'art. 22.

Le parti, al fine di assoggettare a contribuzione il valore del vitto consumato a bordo, defalcato dai ricavi come previsto nei commi che precedono, istituiscano la voce "valore mensa ai fini previdenziali".

Tale voce, soggetta al contributo previdenziale stante la particolare natura del contratto, assume convenzionalmente il valore di € 295,00 (duecentonovantacinque/00) per mese intero, nelle tabelle della pesca costiera locale, costiera ravvicinata, pesca mediterranea o d'allura.

Contrattualizzazione della bilateralità

1. La bilateralità prevista dalla contrattazione collettiva nel settore della pesca marittima è un sistema che coinvolge tutte le imprese che applicano il presente c.c.n.l. in quanto erogano prestazioni che completano i trattamenti dovuti ai lavoratori previsti dal presente c.c.n.l. o in particolare quello economico.

2. Le prestazioni previste all'art. 40 (trattamento economico di malattia e infortunio) rappresentano un diritto contrattuale di ogni singolo lavoratore il quale matura, perciò, esclusivamente nei confronti delle imprese di pesca non aderenti e non versanti al sistema bilaterale, il diritto all'erogazione diretta da parte dell'impresa stessa di prestazioni equivalenti a quelle erogate ai sensi del medesimo articolo.

L'impresa di pesca, aderendo alla bilateralità ed ottemperando ai relativi obblighi contributivi, assolve ogni suo dovere in materia nei confronti dei lavoratori.

3. Le imprese di pesca non aderenti alla bilateralità e che non versano il relativo contributo dovranno erogare al lavoratore un quote di retribuzione pari ad € 13 lorde mensili. Tale indennità non rientra nelle regole previste in tema di retribuzione alla parte e MMG disciplinate dal presente articolo.

Tale importo ha carattere aggiuntivo rispetto alle prestazioni dovute ad ogni singolo lavoratore in adempimento dell'obbligo di cui al punto 2.

4. Ai fini della semplificazione amministrativa, le parti stipulanti il presente c.c.n.l. concordano il versamento di un contributo complessivo a sostegno della bilateralità, che verrà individuato da apposito accordo sindacale tra le parti stipulanti il presente c.c.n.l., e che viene riportato in allegato ai sensi di quanto previsto agli artt. 40 e 48.

Nota a verbale

Nel trimestre solare sono compresi i periodi di sbarco purché non siano intercorsi rapporti di lavoro con altre imprese di pesca; in caso di divergenza sulla corretta applicazione del contratto agli effetti della ripartizione della produzione tra armatore ed equipaggio, su richiesta di una delle parti viene istituita una Commissione paritetica al livello territoriale competente che procede agli accertamenti compatibili con il mandato assegnato alla funzione sindacale per quanto concerne la corretta applicazione del presente articolo.

Gli esiti di tale verifica sono riportati alle parti stipulanti a livello territoriale che, in relazione a ciò, propongono le iniziative più opportune per la migliore applicazione del contratto.

Di tutto ciò viene data informazione anche a livello nazionale per azioni di monitoraggio o di intervento.

Art. 22
(Istituzione di una qualifica contrattuale)

E' istituita la figura di marinaio multifunzionale (marinaio di prima) come qualifica contrattuale ed ai fini previdenziali relativamente alla pesca costiera locale, costiera ravvicinata, o pesca mediterranea o d'altura.

Il parametro retributivo attribuito a tale qualifica contrattuale è stato fissato al valore 105 per la pesca costiera locale, al valore 120 per la pesca costiera ravvicinata, al valore 134 per la pesca mediterranea o d'altura.

L'inquadramento dei lavoratori in tale qualifica contrattuale verrà individuato dalla contrattazione di secondo livello, tenendo conto dei seguenti requisiti: anzianità, professionalità o tipo di pesca.

In conseguenza a quanto sopra, il parametro relativo al comandante, molonista, capo pesca, è fissato al valore 118 per la pesca costiera locale, al valore 132 per la pesca costiera ravvicinata ed al valore 146 per la pesca mediterranea o d'altura.

Restano ferme ed improrogabili le norme previste in tal senso dal codice della navigazione.

Art. 23
(Aiuti al settore)

Nel caso in cui le imprese di pesca siano destinatarie di aiuti pubblici per le spese di funzionamento che fanno parte della colonna delle spese detraibili dal monte produttivo, ovvero risarcimenti derivanti da polizze assicurative (il cui costo sia stato a sua volta inserito nella colonna delle spese), tali aiuti o risarcimenti vengono contabilizzati nel monte produttivo e vanno ridistribuiti ai lavoratori ai sensi di quanto previsto dall'art. 20 del presente contratto.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, gli aiuti di cui sopra sono quelli concessi a titolo di parziale o totale copertura di danni derivanti da calamità naturali o da eccezionali avversità meteo-marine o ecologiche, da aumenti del prezzo del gasolio, ecc.

Degli aiuti ricevuti e dei risarcimenti conseguiti viene data informazione ai lavoratori in un quadro di trasparenza sulle componenti di retribuzione.

Le parti inviano la pratica applicazione all'atto dell'effettiva definizione dell'operatività delle polizze e degli aiuti.

Art. 24
(Premio di produzione)

Sulla quantità di pesce pescato può essere corrisposta una percentuale che, a partire da un minimo, aumenta gradualmente in proporzione alle quantità prodotte, con distinzione della qualità.

La definizione delle percentuali e degli scaglioni di quantità viene concordata tra le Organizzazioni locali in relazione al tipo di nave e di pesca.

Nella pesca entro il Mediterraneo tale premio è corrisposto mensilmente.

Per quei marittimi che risolvono anticipatamente il rapporto di lavoro, il premio viene corrisposto all'atto dello sbarco, sulla base del quantitativo pescato fino al momento della cessazione del servizio.

Art. 25
(Secondo livello di contrattazione)

La contrattazione di secondo livello verrà svolta, in ambito territoriale, per le materie e con le modalità previste o disciplinate dal presente contratto.

L'accordo, che ha durata non superiore a quella del presente contratto, deve riguardare solo le materie delegate dal contratto medesimo e non può prevedere una regolamentazione ripetitiva rispetto a quanto già definito dal contratto collettivo stesso.

Forma restando l'efficacia della forma retributiva del contratto "alla parte", anche al fine di assicurare ai lavoratori della pesca marittima gli effetti propri degli incrementi di produttività, le parti ritengono pur tuttavia che possono essere individuali, nell'ambito della contrattazione territoriale, elementi particolari di compenso, condizionati dal raggiungimento di obiettivi di competitività aggiuntiva e complessiva, territorialmente rilevante oltre che predeterminata e misurabile, attraverso apposito indicatore, da assumere come base nell'ambito del predetto eventuale accordo.

A tal fine le parti ritengono che in ambito territoriale la contrattazione può individuare un percorso finalizzato al raggiungimento di obiettivi di competitività aggiuntiva, territorialmente rilevante e misurabile attraverso i seguenti indicatori:

- A) permanenza nell'imbarco a bordo di natante armato dall'impresa, con carattere di continuità, per un numero di giornate di calendario pari ad almeno l'..... (*) % delle giornate di calendario dell'armamento teorico praticato nell'anno;
- B) attività operativa di pesca del natante durante le sopra richiamate giornate d'armamento pari ad almeno l'..... (*) %.

(*) Da determinare fra le parti nei territori interessati.

Al raggiungimento dei due risultati minimi, ad ogni marittimo presente a bordo alla data di determinazione della competitività aggiuntiva, viene erogata una somma da determinare a livello locale.

Uguale da determinare a livello locale, e per tipo di pesca, sono i valori percentuali di riferimento indicati senza cifra ai punti A) e B).

Se i risultati minimi sono raggiunti, la somma lorda attribuibile a titolo di "elemento specifico di competitività" non può essere inferiore al 5% né superiore al 10% del valore dell'MMG in ogni membro di equipaggio cui detto premio è rivolto.

Dato la non assoggettabilità a contribuzione di tale eventuale quota di salario aggiuntivo, le parti concordano sulla necessità del deposito dei predetti accordi con la modalità prevista dall'art. 2, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135, nonché presso le parti medesime al fine di dare validità all'accordo stesso.

Le parti concordano inoltre di effettuare contrattazioni integrative territoriali per le seguenti materie:

- tabelle d'armamento e di esercizio;
- riposo settimanale;
- ferie pesca mediterranea;
- perdite e deterioramento di attrezzi pesca, lampade e muccigna;- organizzazione del lavoro.

Nel caso in cui sia avanzata richiesta per la stipula o il rinnovo di un accordo di secondo livello e non si pervenga alla relativa definizione entro un periodo di sei mesi, saranno interessati le parti stipulanti il c.c.n.l. nazionale per valutare le ragioni che non hanno consentito il raggiungimento dell'accordo e rinuovare gli eventuali ostacoli di fatto e di diritto che impediscono la definizione dell'accordo medesimo.

Esplorati infruttuosamente i tentativi di pervenire alla stipula del contratto di secondo livello, i datori di lavoro riconosceranno ai lavoratori un'indennità pari a 22 euro mensili lordi e far data dall'accertamento dell'impossibilità di conseguire il contratto di manovra dalle parti stipulanti il contratto nazionale e sino alla scadenza del c.c.n.l. stesso. Tale indennità non rientra nelle regole previste dall'art. 21 (retribuzione).

Norma transitoria

Le parti, in sede di contrattazione di secondo livello, provvedono ad armonizzare le norme contenute negli accordi territoriali in atto, per eliminare le sovrapposizioni di ogni natura eventualmente esistenti.

Tutti gli accordi integrativi, riguardanti aspetti assistenziali, eventualmente in atto alla data di rinnovo, saranno armonizzati con gli analoghi istituti previsti a livello nazionale; essi cosseveranno di avere efficacia secondo le modalità da prevedere in sede di recepimento e d'armonizzazione.

Art. 26
(Lavoro straordinario e terra per la pesca entro il Mediterraneo)

Il lavoro eseguito a terra dopo l'orario normale di lavoro, di cui al precedente art. 16, è considerato lavoro straordinario.

La quota oraria è determinata dalla divisione dell'importo fisso mensile più il valore mensa ai fini previdenziali per il coefficiente 173 maggiorato del 25%.

Art. 27
(13^a e 14^a mensilità)

Ai marittimi sono erogate in occasione del Natale e in occasione della Pasqua una mensilità pari all'importo fisso e al valore mensa ai fini previdenziali.

Ai marittimi entrati in servizio nel corso dell'anno, la 13^a e la 14^a mensilità sono corrisposte in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi d'imbarco compiuti. Per le frazioni di mese superiore ai 15 giorni è corrisposto il rateo intero; per il periodo inferiore non è dovuto il rateo.

Il corrispettivo di tali mensilità, in ratei, viene erogato mensilmente, in deroga alla normativa di legge generale - avendo le parti inteso regolamentare l'istituto ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 325 del codice della navigazione - essendo gli stessi già riportati sulla tabella del minimo monetario garantito cui è da raggiungere la "parte" ogni trimestre solare.

La "parte" comprende infatti ogni istituto retributivo e normativo come previsto espressamente dal 2° comma del precedente art. 21.

Art. 28

(Qualità e quantità dei viveri)

I viveri da consumare a bordo sono determinati nella qualità e nella quantità sufficiente per una sana e giusta alimentazione. Il vitto deve essere confezionato e consumato a bordo e i generi alimentari devono essere di buona qualità. L'armatore provvede a fornire all'equipaggio le stoviglie in terraglia e le posate in alpacca o in metallo inossidabile.

Art. 29
(Panatica sostitutiva e convenzionale)

Se per causa di forza maggiore non è possibile la consumazione del pasto durante i lavori a terra, l'importo giornaliero della panatica sostitutiva è di € 30,00 (trenta) per ciascun pasto e per ogni membro dell'equipaggio.

Art. 30 (Giorni festivi)

Sono considerati giorni festivi:

- a) tutte le domeniche;
- b) l'anniversario della liberazione (25 aprile), la festa del lavoro (1° maggio);
- c) le seguenti ulteriori festività:

- 1° gennaio;
- 6 gennaio;
- lunedì di Pasqua;
- 2 giugno;
- 15 agosto;
- 1° novembre;
- 4 novembre;
- 8 dicembre;
- 25 dicembre e 26 dicembre - il Santo Patrono.

Nei porti sono considerati semifestivi e, cioè, festivi nelle sole ore pomeridiane, i seguenti giorni:

- vigilia di Natale;
- vigilia di Pasqua.

Art. 31
(Giorni festivi trascorsi in navigazione)

Durante la navigazione, i turni di servizio continuano anche nei giorni festivi - domeniche e festività infrasettimanali (comprese le festività nazionali) - secondo l'orario normale di lavoro.

Ai marittimi sono riconosciuti tanti giorni pari al numero delle domeniche e dei giorni di festività infrasettimanali (comprese le festività nazionali) trascorsi in navigazione.

Nei giorni semifestivi è riconosciuta ai marittimi mezza giornata di riposo compensativo.

Art. 32
(Ferie)

A tutti i componenti dell'equipaggio è riconosciuto un periodo di ferie retribuito di 30 giorni di calendario.

Le ferie sono godute dal lavoratore marittimo nel seguente modo:

- per almeno due settimane consecutive, in caso di richiesta del lavoratore e, compatibilmente con le esigenze dell'attività di pesca, nel corso dell'anno di maturazione;
- per le restanti due settimane, entro i 9 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.

Pesca entro il Mediterraneo: la regolamentazione per il godimento del periodo feriale è demandata ad accordi locali tra le parti firmatarie del presente contratto. Il trattamento economico, in deroga alla normativa di legge generale - avendo le parti inteso regolamentare l'istituto ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 325 del codice della navigazione - è stato già anticipato, in quanto il rateo di ferie è già inserito nella tabella dell'MMG cui è da raggugliare la "parte" ogni quadrimestre solare. La "parte" ricomprende infatti ogni istituto retributivo e normativo come previsto espressamente dal 2° comma del precedente art. 20.

Art. 33
(Termini e modalità di corresponsione della retribuzione "alla parte")

Ai componenti dell'equipaggio arruolati con retribuzione alla parte (ipotesi A) della convenzione d'imbarco allegata al presente contratto, l'armatore è tenuto ad erogare, ad ogni bordata ovvero ogni mese, l'importo della parte attribuita, come previsto dal precedente art. 21, ovvero l'eventuale anticipo/prestito qualora la campagna di pesca sia di durata ultra mensile, su apposito prospetto come previsto dalla normativa richiamata in detto articolo.

Il raffronto fra la parte attribuita ed il minimo monetario garantito deve essere effettuato secondo le modalità di cui al citato art. 21.

Art. 34
(Termini e modalità di corresponsione della retribuzione "fissa")

Ai componenti l'equipaggio, arruolati con la retribuzione fissa del minimo monetario garantito e premio di produzione (ipotesi B) della convenzione d'imbarco allegata al presente contratto, l'armatore è tenuto ad erogare ogni mese il valore mensile dei vari istituti retributivi unitamente al premio di produzione.

Ad ogni marittimo, a termini di legge, è fornito a cura dell'armatore un prospetto paga, sul quale sono registrate le competenze, le varie indennità ed il premio di produzione, come previsto dai precedenti artt. 21, 23 e 24.

Art. 35
(Assicurazioni)

Tutti i componenti dell'equipaggio, a seconda delle normative loro applicabili, sono assicurati a norma di legge per l'invalidità, la vecchiaia, la disoccupazione, gli infortuni sul lavoro e le malattie.

A norma dell'art. 13 della legge n. 413 del 26 luglio 1984 i contributi previsti sono dovuti sul salario convenzionale contrattuale comprensivo dell'importo fisso, dei ratei di ferie, festività, di 13° e 14° mensilità, valore mensa ai fini previdenziali, forfettizzati come da tabella allegata ai contratti di lavoro.

L'ammontare dei contributi viene ripartito tra l'armatore o i componenti dell'equipaggio secondo le percentuali previste dalle norme legislative sulla previdenza ed assistenza.

Eventuali sgravi verranno ripartiti secondo le leggi vigenti.

Qualora i fatti o situazioni particolari lo richiedano le parti firmatarie del presente c.c.n.l. potranno incontrarsi e prendere decisioni sull'argomento.

Art. 36
(Risoluzione del rapporto di lavoro)

Il contratto d'imbarco a tempo indeterminato può essere risolto dalle parti con comunicazione scritta e con l'osservanza del termine di preavviso pari a giorni 10 per tutti i gradi e le categorie.

Il contratto d'imbarco a tempo indeterminato si risolve per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 del codice civile, nonché per giustificato motivo.

Giusta causa: causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.

Giustificato motivo: grave inadempimento degli obblighi contrattuali, ovvero ragioni inerenti l'attività produttiva, l'organizzazione del lavoro e il regolare funzionamento di essa.

E' in facoltà dell'armatore di sostituire il preavviso con un'indennità pari a tanto giornale d'importo fisso, valore mensa ai fini contributivi e ratei della tredicesima o quattordicesima mensilità, per quanti sono i giorni di preavviso non osservati.

Il preavviso non potrà essere dato durante la fruizione dei riposi compensativi o delle ferie.

Nota a verbale

Quanto previsto dall'articolo anzidetto non è applicabile ai contratti a campagna di pesca, poichè il rapporto di lavoro si risolve di diritto al rientro della nave nel porto di armamento o/o di sbarco, sia in porti nazionali che in quelli esteri.

*Art. 37
(Assegno per il nucleo familiare)*

Gli assegni per il nucleo familiare sono corrisposti ai marittimi nelle misure o con le modalità stabilite per i lavoratori dell'industria dalle pertinenti disposizioni di legge.

*Art. 38
(Trattamento di fine rapporto)*

In ogni caso di risoluzione del contratto d'imbarco viene corrisposto al marittimo il trattamento di fine rapporto, così come previsto dall'art. 2120 del codice civile, così come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297.

La retribuzione annua da prendere a base per la determinazione della quota di cui al 1° comma dell'art. 2120 cod. civ., è quella composta esclusivamente dalle somme erogate a specifico titolo di:

- importo fisso;
- rateo 13^a o 14^a mensilità;
- eventuale premio di produzione;
- valore convenzionale della mensa ai fini previdenziali;
- eventuale differenza tra il minimo monetario garantito ed il valore della compartecipazione.

La quota da accantonare si ottiene dividendo per 13,5 i valori dei su riportati elementi retributivi corrisposti nel mese e/o nel periodo della campagna di pesca ai lavoratori.

Alla fine del rapporto di lavoro (risoluzione del contratto di imbarco) l'armatore è tenuto a evidenziare quanto dovuto e quanto già anticipato, ai sensi della normativa vigente, e a effettuare i relativi conguagli.

*Art. 39
(Previdenza complementare)*

Le Parti di cui sopra convergono di adottare il costituendo Fondo pensione integrativa denominato FONDO DIGNITA'.

La contribuzione è così articolata:

- a) un contributo minimo pari a 1,5% dell'MMG a carico del lavoratore;
- b) un contributo a carico del datore di lavoro pari a 1,5% dell'MMG;
- c) 100% del l.f.c. per lavoratori assunti successivamente al 28 aprile 1993;
- d) ai lavoratori assunti precedentemente al 28 aprile del 1993 il 3% della retribuzione prevista dall'MMG.

Le parti si impegnano a dare adeguata informazione ai lavoratori del settore sul nuovo istituto contrattuale e annualmente esaminano congiuntamente la diffusione della previdenza complementare nel settore.

*Art. 40
(Trattamento economico nei casi di malattia/infortunio sul lavoro)*

Le Parti Sociali di cui sopra convergono di contattare la più importante società di mutua assistenza al fine di erogare un servizio realmente funzionale e al passo con i tempi a disposizione dei propri associati. Nella successiva stesura del CCNL verrà indicata la società con cui sarà stipulata adeguata convenzione.

*Art. 41
(Rientro del marittimo al porto di imbarco)*

Quando il contratto cessa o si risolve in luogo diverso dal porto di arruolamento, l'armatore è tenuto a provvedere al rientro del marittimo.

Il rientro si compie con il ritorno del marittimo al porto di imbarco o al luogo di ingaggio, a sua scelta.

Se il marittimo ne fa richiesta e non vi è aumento di spesa, il rimpatrio deve essere effettuato provvedendo al suo ritorno in altra località da lui indicata. Il rimpatrio è effettuato a cura dell'armatore a mezzo di ferrovia, automezzo o aereo.

L'armatore deve corrispondere al marittimo per tutta la durata del viaggio di rientro, la retribuzione prevista e stabilita dalla convenzione di imbarco.

Durante il viaggio di rimpatrio il marittimo deve essere assicurato contro gli infortuni e le malattie, secondo la norme di legge e del presente contratto.

Quotora il marittimo interrompa la campagna di pesca senza un giustificato motivo, deve essere comunque rimpatriato ed è tenuto al rimborso delle spese di viaggio all'armatore.

Se, trascorso un periodo di 5 mesi lontano dai porti nazionali, non è ancora iniziato o ordinato il viaggio di ritorno, il marittimo ha la facoltà, con un preavviso di 10 giorni, di sbarcare al primo porto d'approdo con il rimpatrio a spese dell'armatore.

*Art. 42
(Vestibario)*

Data la particolare caratteristica del lavoro di pesca, l'armatore fornisce ad ogni membro dell'equipaggio il vestiario necessario come: stivali, impermeabili, tuta, ecc., previa riconsegna dei capi deteriorati, fatta salva la perdita dovuta a causa di forza maggiore.

*Art. 43
(Affissione del contratto a bordo)*

Il comandante cura che sulla nave, in un posto accessibile all'equipaggio, sia tenuto un albo nel quale resta permanentemente affissa una copia del presente contratto collettivo e degli accordi integrativi, del regolamento di servizio e di ogni altra disposizione prescritta dall'autorità nonché, su richiesta delle Organizzazioni sindacali stipulanti, comunicati, documenti o stampati di interesse sindacale e del lavoro in genere.

Se ciò non è possibile a causa delle caratteristiche della nave, limitatamente alla categoria C, detti documenti potranno essere conservati presso la sede della cooperativa.

*Art. 44
(Riscossione deleghe sindacali)*

Il marittimo può presentare direttamente, o tramite l'Organizzazione sindacale, all'armatore una delega a trattare le proprie spertenze l'ammontare del contributo indicato dal sindacato.

Il versamento di cui sopra viene effettuato a cura dell'armatore, secondo le modalità previste dalla delega.

La delega stessa è efficace fino a quando non viene espressamente revocata.

*Art. 45
(Controversie sindacali)*

Ferma restando la possibilità di accordo diretto tra le parti interessate per eventuali reclami, le controversie sindacali tra aziende e lavoratori, quando riguardano l'interpretazione o l'applicazione dell'accordo integrativo, sono esaminate tra le Organizzazioni locali delle parti firmatarie del presente contratto.

La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l'Organizzazione sindacale alla quale è iscritta ed ha conferito mandato.

L'Organizzazione sindacale che rappresenta la parte interessata deve, a sua volta, denunciare la controversia all'Organizzazione datoriale, per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Ricevuta la segnalazione, la parte ricevente si rende disponibile entro 10 giorni alla convocazione della parte denunciante fissando il giorno e l'ora in cui viene
espresso il tentativo di conciliazione di cui è redatto apposito verbale.
Le eventuali divergenze sull'interpretazione del presente contratto sono esaminate dalle Organizzazioni stipulanti in sede nazionale mediante apposita
Commissione paritetica.
Essa esamina, entro 30 giorni dalla data di denuncia della divergenza, le questioni alla stessa sottoposte, redigendo apposito verbale.
In caso di mancato accordo a seguito dell'esame di cui sopra, ovvero in caso di mancata convocazione, le parti si ritengono libere di procedere secondo le
consuete forme sindacali.

Art. 46
(Commissioni di lavoro)

Le Organizzazioni sindacali, firmatarie del presente contratto, territoriali e nazionali, fanno parte, inoltre, in rappresentanza del settore della pesca, di tutte le
Commissioni istituite presso le Capitanerie di porto, delegazioni di spiaggia, Commissioni provinciali e regionali, nonché quelle istituite presso i relativi Ministeri
competenti e presso l'Unione europea, per la disciplina delle normative nazionali ed internazionali, con particolare riferimento alle iniziative promozionali intese al
finanziamento per lo sviluppo ed il rilancio del settore.

Art. 47
(Ente Bilaterale)

Le Parti Sociali di cui sopra concordano ed accettano di adottare per il presente CCNL l'Ente Bilaterale del macro settore Edilizia denominato EFE costituito da una o
più Parti Sociali firmatarie del presente accordo e relativo CCNL.

Art. 48
(Contributo per l'assistenza contrattuale)

Le parti concordano di istituire, con la decorrenza dall'entrata in vigore del presente c.c.n.l., il contributo per l'assistenza contrattuale.
Il contributo per l'assistenza contrattuale è calcolato nella misura dello 0,50%, sui valori specificatamente concordati e riportati nelle alleghe tabelle di riferimento
dell'MMG.

Ai marittimi imbarcati viene effettuata una trattenuta mensile dello 0,25% calcolata sui valori di cui al comma precedente, a favore delle Organizzazioni sindacali
dei lavoratori firmatarie del presente contratto collettivo nazionale di lavoro.
L'armatore versa alle Organizzazioni cooperative firmatarie una quota mensile pari allo 0,25% calcolata sui valori di cui al 2° comma per ogni marittimo imbarcato.
I datori di lavoro portano espressamente a conoscenza dei loro dipendenti il contenuto del presente articolo curando la riscossione delle quote spettanti alle
Organizzazioni sindacali firmatarie.

Le eventuali comunicazioni di dissenso rispetto a tale ritenuta da parte dei membri dell'equipaggio sono comunicate dagli armatori alla parte datoriale ed alle
Organizzazioni sindacali entro 30 giorni dalla notifica del testo contrattuale rinnovato.

Entro tre mesi dalla stipula del presente contratto, le parti firmatarie definiscono le modalità per la riscossione di detto contributo.

Art. 49
(Agevolazioni allo studio)

Durante l'imbarco i lavoratori che frequentano corsi di studio per corrispondenza o che comunque desiderano impegnarsi nello studio, sono, per quanto possibile,
esonerati dallo svolgere lavoro straordinario.

Durante gli esami i lavoratori studenti usufruiscono di permessi retribuiti per i giorni di esame e per i cinque giorni lavorativi precedenti alla sessione d'esame.

Art. 50
(Trattamento di miglior favore)

Vanno fatte salve le condizioni di miglior favore.

Art. 51
(Convenzioni di imbarco)

Nel caso in cui le convenzioni d'imbarco vengono stipulate non in conformità al presente contratto, il rapporto di lavoro è regolato comunque dalle presenti
condizioni generali.

Una copia della predetta convenzione deve essere consegnata, subito dopo la stipula presso l'autorità marittima in attesa della registrazione, al marittimo entrato
a far parte dell'equipaggio, anche in adempimento e in sostituzione della lettera d'assunzione. Fac-simile

Autorità marittima (.....) del
Compartimento marittimo di
Convenzione di imbarco

L'anno il giorno del mese di, innanzi a noi, ufficiale delegato dal sig. Comandante del porto a ricevere le convenzioni di arruolamento, si è
presentato il sig., il quale, in forza di atto di rogato è stato costituito Procuratore, ovvero armatore o Capitano del peschereccio
denominato di tonnellate iscritto al n. di matricola presso l'autorità marittima di adibito al servizio di pesca e le
persone di cui appresso indicate le quali, dovendo far parte dell'equipaggio del natante predetto, dichiarano di imbarcarsi ai patti ed alle condizioni stabilite nel vigente
contratto collettivo nazionale di lavoro per gli imbarcati su natanti armati da cooperative di pesca o da loro soci ??? ed alle seguenti condizioni particolari:

- il contratto è stipulato a: (*)

- durata presunta in mesi:

La retribuzione è stabilita a: (**)

(*) 1) tempo determinato; 2) tempo indeterminato; 3) campagna di pesca oceanica; 4) campagna di pesca entro il Mediterraneo; 5) tipo particolare di pesca.
(**) A) alla parte con minimo monetario garantito come da tabelle alleghe al c.c.n.l.; B) minimo monetario garantito più premio di produzione

Data lettura delle norme di detto contratto collettivo nazionale di lavoro, che ad ogni buon fine ed effetto si intendono come testualmente riprodotte nella presente
convenzione, data altresì lettura di quest'ultima, le parti hanno pienamente confermato sottoscrivendo con noi il presente atto.

Cognome e nome	Matricola	Compartimento	Data nascita	Grado o bordo	Retribuzione	Parte
.....						
.....						
.....						
.....						
.....						

N.B.: Una copia della presente convenzione, depositata a norma di legge presso l'autorità marittima è tenuta a disposizione delle parti stipulanti il c.c.n.l. e/o di
anti/Osservatori promossi da esso direttamente o indirettamente.

Art. 52
(Comunicazione obbligatoria agli uffici di collocamento della gente di mare)

Fermo restando l'osservanza del termine disposto dall'art. 40, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133,
copia della convenzione di arruolamento inviata dall'autorità marittima e, all'estero, dall'autorità consolare, viene contestualmente consegnata al marittimo e da tale
momento decorrono, in capo all'armatore ed al marittimo stesso, tutti i diritti ed obblighi derivanti dalle leggi e dal contratto medesimo.

Art. 53

Art. 53
(Indennità in caso di morte)

In caso di morte del lavoratore sono applicabili le disposizioni previste dall'art. 2122 del codice civile, così come modificato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 8 del 19 gennaio 1972.

Art. 54
(Richiamo alle armi)

L'eventuale richiamo alle armi, nello speciale rapporto di lavoro nautico, risolvono di per sé il contratto di arruolamento del marittimo pescatore. In tal caso egli ha diritto a tutte le indennità spettanti a norma delle disposizioni vigenti, e non ricorre l'obbligo del preavviso né il diritto alla relativa indennità sostitutiva.

Tuttavia, nel limite del possibile, viene riconosciuta al lavoratore interessato, entro 30 giorni dal collocamento in congedo, il diritto di priorità nell'arruolamento.

Art. 55
(Rappresentanza e diritti sindacali)

Le parti si danno atto che i diritti sindacali sono disciplinati dalla legge 20 maggio 1970, n. 300 nonché, per i soci lavoratori dalla legge n. 142/2001. In sede di tavolo congiunto, tenuto conto delle caratteristiche del settore, possono essere individuate modalità di rappresentanza unitaria di comparto o intercompartimentali.

Art. 56
(Istituzione di un tavolo di lavoro congiunto)

Le parti, tenuto conto delle problematiche presenti nel settore, convengono sull'opportunità di istituire un tavolo di lavoro permanente, finalizzato alla ricerca di soluzioni anche attraverso interventi congiunti nei confronti dei Ministeri di volta in volta interessati, nonché per procedere alla stipulazione degli accordi necessari a regolare le seguenti materie facenti parte del presente contratto:

- 1) istituzione e funzionamento di Enti bilaterali;
- 2) modalità di riscossione dei contributi per l'assistenza contrattuale di cui al precedente art. 46;
- 3) modalità di funzionamento ed erogazione del trattamento integrativo malattia/infortunio di cui all'art. 38;
- 4) applicazione al settore dell'apprendistato, tenuto conto della legge di orientamento della pesca (decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, art. 6; legge 24 giugno 1997, n. 196, art. 16), tenuto conto delle caratteristiche del settore correlate con le norme del codice della navigazione;
- 5) rendere operativi gli accordi sulla sicurezza del lavoro adottati ai sensi dell'art. 9 del presente c.c.n.l.;
- 6) monitoraggio delle conseguenze dei processi di riorganizzazione Indotti;
- 7) modalità e contenuti delle attività di formazione o riqualificazione ritenute utili e necessarie per gli addetti al settore;
- 8) possibilità operativa o di gestione di strumenti alternativi per eventuali limitazioni alle attività del settore disposte dalle autorità; 9) ricerca delle soluzioni relativamente alle norme già rinviolate dai singoli articoli del presente contratto.

Art. 57
(Sostituzioni)

In caso di assenza non prevedibile a breve del marittimo, che determini il mancato raggiungimento del numero minimo previsto dalla tabella di cui al precedente art. 8, fermo restando la conservazione del rapporto di lavoro dello stesso, l'armatore provvede alla sostituzione annotando tale circostanza nel registro di cui all'art. 11, indicando il nome del sostituto e del sostituito.

Inoltre, l'armatore, o un suo rappresentante, e il marittimo sottoscrivono una specifica convenzione d'imbarco; copia di tale convenzione è consegnata al marittimo interessato, secondo quanto previsto dagli artt. 49 e 50.

La sostituzione non può superare i cinque giorni.

La lista dei marittimi disponibili alla sostituzione, riportante l'eventuale titolo professionale posseduto ed il numero di contatto telefonico, è affissa all'albo dell'autorità marittima.

Tale lista viene definita a livello territoriale dalle parti stipulanti il presente contratto.

La retribuzione di tale membro di equipaggio aggiuntivo è a carico del monte ed è costituita da tanti rati di MMG equivalenti ai giorni di imbarco, mentre l'armatore provvede a incrementare tale retribuzione con una maggiorazione pari al 25%.

Art. 58
(Prelazione nella riassunzione)

I lavoratori sbarcati per malattia o infortuni vantano prelazione nella riassunzione.

A tal fine il lavoratore che vuole avvalersi della prelazione presenta all'armatore dell'unità da cui è stato sbarcato domanda di riassunzione, impegnandosi a non imbarcarsi con altri armatori, pena la decadenza della prelazione.

La prelazione scatta nel caso in cui l'armatore, nel termine di 30 giorni dalla data della riacquisita abilità del lavoratore, deve procedere all'imbarco di una unità lavorativa in possesso, rispetto alla tabella di armamento, degli stessi requisiti professionali dell'unità lavorativa sbarcata (titolo professionale marittimo e qualifica di imbarco).

Allegato: Tabelle 1, 2, 3. (Le tabelle per il calcolo della gradualità relativa alla categoria II - B e C, saranno formulate sulla base di quanto definito dall'art. 5).

Allegato

Tabella 1
Segmento di operatività

1. Costiera locale

	Parametro	Importo fisso mensile	Valore 13° - 14° mensile	Valore ferie mensile	Min. mensilario garantito mensile senza I.L.R.
Com.le motorista capopesca	118	824,64	186,61	108,85	1.120,1
Marinaio polivalente	105	733,79	171,47	100,02	1.005,28
Mannaio	102	712,63	167,97	97,98	978,78
Giovanotto	101	705,84	166,81	97,3	969,95
Mozzo	100	698,85	165,64	96,02	961,12

	Parametro	Importo fisso mensile	Min. mensilario garantito mensile con I.L.R.	Valore conv.to ai fini INPS	Valore importo mensile ai fini INPS	Valore del I.L.R. mensile
Com.le motorista capopesca	118	824,64	1.218,9	295	1.415,1	96,7
Marinaio polivalente	105	733,79	1.094,22	295	1.300,28	88,9
Mannaio	102	712,63	1.065,91	295	1.273,76	87,1
Giovanotto	101	705,84	1.056,47	295	1.264,95	86,5
Mozzo	100	698,85	1.047,03	295	1.256,12	85,9

Tabella 2
Segmento di operatività

4. Costiera ravvicinata

	Parametro	Importo fisso mensile	Valore 13° - 14° mensile	Valore ferie mensile	Min. monetario garantito mensile senza I.f.r.
Com.le motorista capopesca	132	922,48	202,91	119,37	1.243,76
Marinaio polivalente	120	838,52	189,94	110,21	1.137,77
Marinaio	115	803,68	183,11	106,82	1.093,61
Giovanotto	103	719,82	169,14	98,65	987,61
Mozzo	100	698,85	155,64	96,82	961,12

	Parametro	Importo fisso mensile	Min. monetario garantito mensile con I.f.r.	Valore conv.le ai fini INPS	Valore importo mensile ai fini INPS	Valore del I.f.r. mensile
Com.le motorista capopesca	132	922,48	1.349,01	295	1.538,76	105,25
Marinaio polivalente	120	838,52	1.235,77	295	1.432,77	98
Marinaio	115	803,68	1.188,59	295	1.388,51	94,98
Giovanotto	103	719,82	1.075,34	295	1.282,51	87,73
Mozzo	100	698,85	1.047,03	295	1.256,12	85,92

Tabella 3
Segmento di operatività

5. Mediterranea o d'allure

	Parametro	Importo fisso mensile	Valore 13° - 14° mensile	Valore ferie mensile	Min. monetario garantito mensile senza I.f.r.
Com.le motorista capopesca	146	1.020,32	219,22	127,86	1.367,42
Marinaio polivalente	134	936,46	205,24	119,73	1.261,43
Marinaio	129	901,52	198,42	116,33	1.217,26
Giovanotto	107	747,77	173,78	101,38	1.022,94
Mozzo	104	726,8	170,3	99,34	996,45

	Parametro	Importo fisso mensile	Min. monetario garantito mensile con I.f.r.	Valore conv.le ai fini INPS	Valore importo mensile ai fini INPS	Valore del I.f.r. mensile
Com.le motorista capopesca	146	1.020,32	1.481,13	295	1.662,42	113,71
Marinaio polivalente	134	936,46	1.367,89	295	1.556,43	108,46
Marinaio	129	901,52	1.320,7	295	1.512,28	103,44
Giovanotto	107	747,77	1.113,09	295	1.317,94	90,15
Mozzo	104	726,8	1.084,78	295	1.291,45	88,33